



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

### SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il *“Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato ribadito l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci

di previsione 2022-2024, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *“sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate”*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l'esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione *“sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell'osservanza dei vincoli dell'indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei questionari, in modo da garantire comunque l'esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 46/2022/INPR, il Comune di Lona-Lases rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico, per la necessità di effettuare specifico approfondimento, in quanto Comune presso il quale è stato nominato dalla Giunta provinciale un Commissario;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2021 trasmesso a questa Sezione di controllo il 4 ottobre 2022, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lona-Lases, tramite inserimento nel sistema informativo *LimeSurvey* della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021;

VISTA la nota prot. n. 521 del 1° marzo 2023, con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota e l'ulteriore documentazione acquisita al prot. Corte dei conti n. 745 del 22 marzo 2023 e 779 del 28 marzo 2023, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO che il Comune di Lona-Lases, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto a adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Lona-Lases ha approvato il rendiconto 2021 in data 8 giugno 2022, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2022, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 30 maggio 2022;

VISTA l'ordinanza n. 19/2023 del 10 maggio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con modalità di svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Gianpiero D'Alia, giusta ordinanza del Presidente n. 16 del 12 settembre 2022 ed esaminata la documentazione agli atti;

#### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte*

*dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”.*

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”.*

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, depositata in data 8 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”.*

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”.*

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di

revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l’art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della deliberazione prevista dall’art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l’eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall’art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l’insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L’evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrono i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all’art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”.

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, “fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come "bene pubblico"), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.*".

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].*".

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Lona-Lases, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	685.516,36
- Parte accantonata (lett. B)	185.005,01
- Parte vincolata (lett. C)	14.314,10

- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	87.320,33
- Parte disponibile (lett. E)	398.876,92
- Fondo finale di cassa	557.019,53
- Anticipazioni di cassa	32.953,07
- Capacità di riscossione	47,70%
- Residui attivi finali	1.813.231,00
- Residui passivi finali	522.876,06
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	157.240,95
- Risultato di competenza (W1)	244.561,28
- Equilibrio di parte corrente (O3)	124.858,99
- Equilibrio complessivo (W3)	212.179,32
- Sostenibilità dei debiti finanziari	1,77%
- Attivo patrimoniale	7.344.111,17
- Passività patrimoniali	635.359,12
- Patrimonio netto	6.708.752,05

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 521 del 1° marzo 2023), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- tardata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021;
- attività di cava di porfido;
- criticità contabili emerse nella compilazione del questionario;
- valore del debito da finanziamento al 31 dicembre 2021, iscritto nel prospetto BDAP "Stato patrimoniale (passivo)";
- corretta costituzione del fondo garanzia debiti commerciali;
- stato delle procedure per l'incasso dei residui attivi vetusti inerenti ai titoli 1 e 3;
- ritardo nei pagamenti;
- giacenze dei conti correnti postali/bancari al 31 dicembre 2021;
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- capacità di realizzazione delle entrate;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU.

In esito alle predette richieste, con note di data 22 e 28 marzo 2023, acquisite al prot. Corte dei conti n.745 e 779 di pari data, a firma dell’Organo di revisione e del Commissario straordinario, sono state trasmesse le controdeduzioni alla richiesta istruttoria.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2021 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l’adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Il Comune di Lona-Lases ha approvato il rendiconto per l’esercizio 2021 in data 8 giugno 2022, oltre il 30 aprile 2022, termine previsto dall’art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all’art. 13 della legge n. 196/2009, in data 30 maggio 2022.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto obbligatorio per legge (*cfr.*, in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell’approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall’art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempire ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L’importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dall’art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all’ordinamento regionale, va evidenziato che l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l’art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente fissato al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento; per il rendiconto 2019, al 30 giugno 2020), “*si applica la disciplina dettata dall’ordinamento regionale sugli enti locali*” (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015), in particolare l’art. 192 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l’eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, “*la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso*

*che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni" (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).*

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l'altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, *"per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato."*

A fronte dell'inosservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *"procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."*

In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell'amministrazione inadempiente, all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

La norma, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3-ter. c. 1. del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, e dall'art. 14-ter, c. 1. del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 gennaio 203, n. 6, ha, peraltro, previsto che *"Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori ...."*

Come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Lona-Lases, nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione del rendiconto, dal 1° maggio al 7 giugno 2022, non ha effettuato assunzioni *"nelle tipologie e con le modalità previste dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016"*.

L'ente ha rappresentato la difficile situazione del personale in servizio nel 2021, precisando che dal 27 maggio al 31 dicembre 2021 il Servizio finanziario era privo di personale mentre al Servizio tecnico è stata assunta una persona soltanto a partire dal 1° ottobre 2021.

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, questa Sezione di controllo conferma la necessità di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del rendiconto.

5. Il Comune di Lona-Lases risulta interessato da attività estrattive relative a cave di porfido presenti sul territorio comunale. In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di comunicare, con riguardo alle cave di proprietà affidate in concessione, l'anno di affidamento e la scadenza dello stesso, il prezzo di aggiudicazione della concessione, i quantitativi estratti ed i canoni accertati e riscossi per il triennio 2019-2021. Per le concessioni e per le cave di proprietà, è stato poi chiesto di comunicare gli importi accertati e riscossi, relativi all'anno 2021, dei contributi per l'esercizio dell'attività di cava, di cui all'art. 15 della l.p. n. 7/2006, con evidenza degli eventuali importi da riscuotere e l'iter aggiornato delle procedure di incasso. Inoltre, è stato chiesto di descrivere le modalità di comunicazione del materiale estratto da parte del concessionario e le procedure di controllo poste in essere dall'ente, anche con riferimento agli ulteriori obblighi previsti dal disciplinare di concessione, nonché di segnalare la data di nomina e le generalità del funzionario responsabile del procedimento, gli avvicendamenti nell'incarico e se è stata programmata, presso il comune, la misura della rotazione.

Il settore risulta disciplinato dalla l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, recante la *"Disciplina dell'attività di cava"*, nell'ambito delle competenze primarie esercitate dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, n. 14, dello Statuto di autonomia, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m. Per quanto riguarda le cave, la Provincia esercita un ruolo di governo attraverso la pianificazione (piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, definito *"Piano cave"*). I comuni approvano il programma di attuazione, che fissa i criteri e modalità per l'utilizzo delle aree individuate dal Piano Cave e rilasciano i titoli minerari per l'esercizio dell'attività di cava (autorizzazioni e concessioni), su parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave. La Giunta provinciale, in attuazione dell'art. 35 della citata l.p. n. 7/2006, ha definito, con proprie deliberazioni, i criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata, da ultimo con provvedimento n. 2196 del 22 dicembre 2020, valevole a partire dall'anno 2021.

In particolare, il valore del materiale estratto è determinato sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dalla ditta concessionaria quadrimestralmente su specifico modulo, che devono essere oggetto di idonei controlli di veridicità, da parte dell'amministrazione comunale, su un

campione pari ad almeno il 40% delle aziende concessionarie attive, con verifica di ciascuna ditta almeno una volta nell’arco del triennio. Relativamente alla “resa” del materiale estratto, il Comune può ricorrere, anche mediante verifiche di tipo statistico effettuate da personale esperto del settore con l’asportazione di idonea quantità di materiale “*tout-venant*”. Per quanto riguarda la determinazione del canone, le delibere della Giunta provinciale, diramate nel corso degli anni, prevedono altri parametri, quali i livelli occupazionali, il possesso di certificazioni ambientali, ecc. È previsto il canone minimo di 25 mila euro annui, allo scopo di garantire un introito minimo per le amministrazioni comunali interessate, peraltro riducibile in presenza di specifici presupposti (es. esaurimento del lotto, fattori esterni non imputabili al concessionario che impediscono lo sviluppo del progetto, ecc.).

Dal prospetto trasmesso dall’ente nel riscontro istruttorio, nel triennio 2019-2021 risultavano attive le concessioni riferite ai lotti 1, 1A e 5, tutti siti in località Pianacci, risalenti agli anni Ottanta, per le quali l’Ente afferma che non vi è mai stata un’aggiudicazione. In particolare, la concessione relativa al lotto 5 è scaduta nel 2022, l’altra nel 2020.

L’Amministrazione, inoltre, ha riferito che gli oneri relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 dovuti al Comune per le concessioni sono stati determinati con le deliberazioni del Commissario straordinario n. 53 e 54 del 1° dicembre 2022, trasmesse in allegato alla risposta istruttoria. Detti provvedimenti, richiamando le deliberazioni della Giunta provinciale n. 218 del 16 febbraio 2018, n. 2190 del 20 dicembre 2019 e n. 2196 del 22 dicembre 2020 e dando atto dei volumi scavati dai concessionari e documentati dai rilievi da terra dei fronti cava effettuati, hanno determinato i canoni e i contributi per l’esercizio dell’attività di cava relativi al triennio sopra indicato. Uno dei concessionari (lotti 1 e 1A) ha versato l’importo dovuto, mentre per l’altro (lotto 5) l’Amministrazione ha riferito che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento del saldo, nel mese di marzo 2023 era in corso l’escussione parziale della fideiussione posta a garanzia del pagamento del canone.

Inoltre, l’Ente ha precisato che le cave private ubicate nell’area estrattiva “Montegorsa”, soggette ad autorizzazione, sono inattive da circa sei anni a causa dell’instabilità del versante sovrastante le stesse.

In relazione alle procedure di controllo dei quantitativi di materiale estratto dai concessionari poste in essere, l’ente ha rappresentato che i concessionari comunicano ogni quattro mesi i dati per ciascuna tipologia di materiale estratto e una volta all’anno le Unità Lavorative Anno (ULA). Con rilievo tecnico di tipo plani-volumetrico, commissionato dall’amministrazione comunale, viene determinato il quantitativo complessivo di roccia abbattuta nell’anno. Con l’inserimento di tutti i dati raccolti nell’apposita tabella di calcolo approvata dalla giunta provinciale, si determina l’importo del canone annuo e si calcolano eventuali penalità/premialità in relazione al rapporto volume estratto/ULA.

Nello specifico, il Sindaco in carica nel 2021 ha provveduto a chiedere ai concessionari di versare una somma forfettaria a titolo di acconto, mentre l'istruttoria per la riscossione delle annualità a saldo avviata nel 2022 è stata coordinata dalla segreteria comunale con i servizi tecnico e finanziario. Secondo quanto asserito dall'Ente, il procedimento così strutturato non presenterebbe aspetti discrezionali tali da richiedere una rotazione del personale, che sarebbe comunque irrealizzabile a causa del numero ridotto di dipendenti (nel 2021 erano soltanto tre, di cui un operaio, oltre ad un Segretario comunale supplente ed al collaboratore tecnico, assunto a ottobre 2021).

Da quanto rilevato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28 febbraio 2011, trasmessa dall'Ente in risposta alla nota istruttoria, sembrerebbe, inoltre, che la proprietà pubblica su cui insistono le concessioni in località Pianacci sia dell'ASUC di Lases. Da una ricerca nel sito amministrazione trasparente dell'ente, è risultato, infatti, che nel dicembre 2013 era stata stipulata una convenzione tra il Comune di Lona-Lases e l'ASUC di Lases in base alla quale il Comune veniva delegato alla gestione amministrativa delle cave pubbliche gravate da uso civico a fronte del riconoscimento allo stesso del 75% degli affitti versati dai concessionari. Con delibera n. 14 del 21 dicembre 2018, il Consiglio comunale ha tuttavia deliberato il recesso dalla convenzione a partire dal 1° gennaio 2019.

Da tale deliberazione e dalla documentazione acquisita d'ufficio non è possibile ricostruire il rapporto tra l'ASUC e il comune, sicché il Collegio, preso atto di quanto riferito dall'ente e di quanto risulta agli atti, sottolinea la necessità che l'ente si adoperi per la totale riscossione delle entrate accertate a tale titolo e per la definizione dei rapporti ancora eventualmente in essere con l'ASUC di Lases, al fine di prevenire eventuali danni alle finanze dell'ente.

Con riguardo ai soggetti incaricati quali responsabili del procedimento, trattandosi di attività a elevato rischio di *mala gestio*, ai sensi della legge n. 190/2012, la Sezione raccomanda anche di valutare la possibilità di assicurare la rotazione nel relativo incarico e, nel caso le condizioni di fatto non rendano possibile l'adozione della misura, di prevedere interventi compensativi in grado di mitigare il rischio predetto.

6. Dai documenti esaminati per l'anno 2021 relativi al Comune di Lona-Lases, si rileva che il debito di finanziamento iscritto nel passivo dello stato patrimoniale (pari ad euro 84.792,16) non corrisponde all'effettivo debito dell'Ente al 31 dicembre 2021 (pari ad euro 84.980,85), comprensivo dell'importo residuo riferito alla concessione di crediti assegnata dalla Provincia autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 della l.p. n. 14/2014.

La Sezione invita, quindi, l'Ente a provvedere *pro-futuro*, in occasione della predisposizione del rendiconto, ad una corretta rappresentazione delle voci di stato patrimoniale.

7. Dal conto dei residui attivi del comune è emersa anche nel 2021 una significativa incidenza di residui inerenti ai titoli 1 e 3 formatisi nelle annualità 2017 e precedenti.

In istruttoria, l'Amministrazione ha riferito che il Comune, a fine anno 2021, ha affidato il servizio di riscossione coattiva alla società Trentino Riscossioni S.p.A.; inoltre ha rappresentato che parte dei residui attivi si riferisce ad accertamenti riguardanti l'acquedotto industriale, la cui convenzione è scaduta nel 2012 e che non è più stata rinnovata. Infine, ha riferito che con il riaccertamento dei residui dell'anno 2022 si valuteranno quelli che vanno mantenuti e quelli che invece saranno stralciati.

Giova, al riguardo, richiamare ancora una volta il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale l'Amministrazione deve effettuare – annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo – una cognizione dei residui attivi e passivi, al fine di verificare la fondatezza giuridica per il mantenimento della posta tra i crediti (o debiti) nel bilancio dell'ente. Tenuto conto che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria “potenziata”, i residui attivi (ma anche passivi) sono interamente costituiti da obbligazioni scadute; con riferimento a tali crediti è doverosa l'attivazione delle procedure necessarie per il recupero delle relative somme, anche al fine di evitare il rischio di incorrere negli istituti della decadenza o della prescrizione, che pregiudicherebbero alla radice la possibilità, per l'ente, di recuperare il mancato versamento.

8. Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In precedenza, il d.lgs. 231/2002 aveva dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sempre in materia di contrasto ai ritardati pagamenti.

Sono soggetti a tale disciplina i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un corrispettivo. La norma fissa, in linea generale, la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o all'esecuzione della prestazione: in questo caso, i trenta giorni decorrono da tale data. Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento), maggiorato di 8 punti percentuali.

Al creditore compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di una costituzione in mora,

un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito. Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi, quando risultano gravemente inique, in danno per il creditore.

Appare importante sottolineare che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 28 gennaio 2020, Causa C-122-18, ha statuito che la Repubblica italiana non ha assicurato, da parte delle proprie pubbliche amministrazioni, l'effettivo rispetto dei termini di pagamento stabiliti dai paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Avendo, la Corte di Lussemburgo, dichiarato l'inadempimento, il nostro Paese dovrà conformarsi alla sentenza "senza indugio"; pena l'attivazione, da parte della Commissione, delle procedure per l'applicazione delle sanzioni.

Nel corso del 2021, il Comune ha pagato mediamente le transazioni commerciali con un ritardo di 37 giorni. In istruttoria, sono state indicate le cause di tale ritardo, sempre connesse alla carenza di personale, ed è stato riferito che, per superare anche detta criticità, nell'aprile 2022, è stato assunto un collaboratore contabile.

È, pertanto, necessario che l'ente attivi prontamente le misure idonee per ricondurre nei termini legali i propri pagamenti, anche al fine di evitare oneri aggiuntivi a titolo di interessi moratori e spese di risarcimento, che potrebbero determinare ipotesi di illecito erariale nei confronti dei soggetti responsabili.

Al riguardo, appare utile richiamare le novità introdotte dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 160/2019 (leggi di bilancio dello Stato 2019 e 2020), in tema di misure di incentivo e penalità nei confronti degli enti pubblici, allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

A determinate condizioni fissate dalla legge, nell'esercizio 2021, è possibile ridurre, nel bilancio di previsione 2021-2023, il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento. I commi 859 e ss. della l. n. 145/2018 - norme qualificate come *"principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica"*, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione - introducono, a decorrere dall'anno 2021, per effetto della modifica disposta dalla l. n. 160/2019, l'obbligo di costituire un Fondo di garanzia debiti commerciali, quale nuovo accantonamento diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti. Il fondo è determinato per un importo calcolato in misura percentuale degli stanziamenti di parte corrente relativi alla spesa per beni e servizi e proporzionato alla maggior consistenza del ritardo rispetto al termine di pagamento fissato dalla normativa vigente.

L'obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito rispetto al secondo esercizio precedente.

Dal 2021, per effetto del differimento di un anno operato dal comma 854 della l. n. 160/2019, l'applicazione delle misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

È importante sottolineare che gli indicatori di riferimento per la costituzione del fondo di garanzia sono rilevati dalla piattaforma di certificazione dei crediti di cui all'art. 7, c. 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 64/2013, e che, soltanto per l'esercizio 2021, gli enti, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui citato comma 859 della l. n. 145/2018 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di giunta, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente. La misura non si applica se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5% dell'importo totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni previste dalla legge per la

relativa costituzione (riduzione dello stock di debito e indicatore annuale di ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali).

9. Nel corso dell'istruttoria è stato chiesto di fornire chiarimenti relativamente all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 per euro 53.000,00 a copertura di spese correnti non permanenti.

L'Ente ha riferito che si tratta di spese per il servizio di depurazione relativo all'esercizio precedente a favore della Provincia autonoma di Trento e che ritiene di avere rispettato quanto previsto al c. 6 dell'art. 42 de d.lgs. n. 118/2011 e quindi giustificato tale utilizzo dell'avanzo libero.

La Sezione, invece, ritiene non corretta la classificazione di tale spesa come "non ricorrente", e considera l'utilizzo dell'avanzo libero per tale spesa una grave irregolarità, non rientrando fra le fattispecie di spesa, tipizzate dalla norma, che la quota libera dell'avanzo di amministrazione può coprire.

10. Con riferimento alla qualità delle previsioni formulate dal comune nella gestione di bilancio per l'esercizio 2021, si rileva una ridotta capacità di realizzazione delle entrate, ed in particolare per i titoli 1 e 3, rispettivamente pari all'85,56% e al 62,92%.

L'indice è calcolato quale rapporto tra gli accertamenti e le previsioni definitive di competenza e indica il livello di attendibilità delle poste iscritte nella parte entrate del bilancio comunale.

L'Amministrazione, nel riscontro istruttorio, ha riferito che il bilancio 2021, approvato dall'Amministrazione allora in carica, è stato gestito dalla gestione commissariale, operativa dal giugno 2021. Questa, nel 2022, ha provveduto all'assunzione di un collaboratore contabile, formato e costantemente assistito dal Consorzio dei comuni trentini. Tale assunzione risulta fondamentale ai fini dello smaltimento degli arretrati.

Nel merito, la Sezione, preso atto di quanto dedotto dal comune, rileva che, le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell'anno di riferimento. In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali).

In altre parole, il principio della prudenza rappresenta un elemento fondamentale del processo di formazione delle valutazioni inserite nei documenti contabili del sistema di bilancio, poiché gli eventuali eccessi possono pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione delle scelte

programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e, quindi, rendere il sistema di bilancio inattendibile.

In merito alla ridotta capacità di realizzazione delle entrate, viene in rilievo anche il mancato rispetto del principio di attendibilità delle previsioni e, in generale, di tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale. Queste devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, come anche da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto, per la redazione del quale occorre un processo di valutazione e si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.

La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l'ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all'effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l'assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.

Come ha affermato la Corte costituzionale, sussiste, quindi, l'esigenza di necessaria "contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa" con "quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime." (sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008), poiché la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (Corte cost., sentenza n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio.

Pertanto, è necessario che il comune migliori il livello di realizzazione delle previsioni di entrata, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, nel rispetto del principio di prudenza per evitare il rischio di incorrere in risultati finanziari negativi, e per assicurare l'attendibilità e la veridicità dei documenti previsionali.

11. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del comune in qualità di soggetto attuatore.

In particolare, dalla piattaforma ReGIS sono stati estratti gli interventi di pertinenza dell'ente con richiesta di trasmettere, per ciascuno, una breve relazione circa lo stato di avanzamento dei medesimi, il rispetto del cronoprogramma e l'ammontare delle somme eventualmente incassate a titolo di anticipo entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle scadenze previste, è stata richiesta l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la criticità.

Inoltre, si è provveduto a incrociare i progetti in carico al comune con quelli segnalati dalla Sezione delle Autonomie nel “Dossier” di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR, al fine di verificare il puntuale aggiornamento della piattaforma ReGIS, come previsto dalla vigente normativa.

Di seguito si sintetizzano gli esiti del monitoraggio:

MISURA	CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR	SOMME INCASSATE A TITOLO DI ANTICIPO	ESITO MONITORAGGIO
M1C1 I1.4.3	F81F22003370006	Rafforzamento dell'adozione della piattaforma PagoPA e applicazione IO	5.103	-	L'intervento è gestito attraverso il portale "PA digitale 2026" che gestisce il cronoprogramma e le scadenze delle attività
M1C1 II.4.4	F81F22002960006	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale e dell'anagrafe nazionale	14.000	-	L'intervento è gestito attraverso il portale "PA digitale 2026" che gestisce il cronoprogramma e le scadenze delle attività
M2C4 I2.2	F87H21008500001	Manutenzione straordinaria, sostituzione	15.216	50.000	L'intervento si è concluso e l'importo totale è pari a 15.216.

## P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige  
sede di Trento

## ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva, rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Lona-Lases;

## DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione
- ad assicurare, con riferimento all'attività di cava di porfido, una fattiva vigilanza e a definire eventuali rapporti in essere con l'ASUC di Lases, per prevenire eventuali danni patrimoniali all'ente;
- a valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi o passivi vetusti, verificando non soltanto l'idoneità del titolo giuridico, ma anche l'effettiva recuperabilità della somma;
- a garantire una corretta rappresentazione delle voci di stato patrimoniale;
- ad assicurare il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati;
- a classificare correttamente le spese correnti di natura non ricorrente, anche al fine di assicurare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel rispetto del c. 2, dell'art. 187 del TUEL, applicabile ai comuni della provincia di Trento ai sensi del c. 2, dell'art. 49 della l.p. 18/2015;

- a migliorare la capacità di realizzazione delle entrate, con particolare riferimento al titolo 1 e al titolo 3, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, in coerenza al fondamentale principio di prudenza che deve caratterizzare i documenti di programmazione finanziaria;
- a proseguire ad assicurare la gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **ORDINA**

che, a cura del dirigente della segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Commissario straordinario e all'Organo di revisione del Comune di Lona-Lases (Tn), tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento;
- alla Procura della Corte dei conti, in riferimento al punto 5 del considerato in fatto e in diritto, per gli eventuali profili di competenza, ad integrazione di quanto già riferito con la trasmissione della delibera di questa Sezione n. 45/2022/PRSE.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Lona-Lases.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 12 maggio 2023.

Il Magistrato relatore

Cons. Gianpiero D'Alia

*(firmato digitalmente)*

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

*(firmato digitalmente)*